

ASPETTI EDUCATIVI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

(Rel. Cons. Renato PERCONTE LICATESE)

Signore e Signori,

ci è toccato l'onore di parlarvi grazie alla cortesia di Mons. Domenico di Salvia e di don Virgilio Marone, Responsabile del Corso di formazione nell'ambito del quale siamo stati invitati a svolgere, nella giornata conclusiva, la presente relazione sugli "Aspetti educativi nella Costituzione Italiana". Sebbene non avvezzi a vestire i panni del conferenziere e ancor meno del docente, ci auguriamo di riuscire ad esporre con sufficiente chiarezza l'argomento, invocando fin d'ora la benevolenza dell'uditorio; anche perché, data la lunga familiarità con le sentenze e dunque con la parola scritta a preferenza della parola parlata, anche in questa occasione abbiamo affidato alla pagina le nostre riflessioni, delle quali per conseguenza saremo costretti a dare lettura, chiedendovene in anticipo umilmente venia.

In un Corso di formazione che ha messo al centro del dibattito il problema dell'educazione e le sfide educative, non ci sembra inappropriato premettere qualche nozione generale.

Soffermiamoci dunque un momento sul concetto di *educazione*.

Per la sua comprensione ci è di aiuto l'etimologia. Educare viene dal latino *educare*, intensivo di *e-ducere*, che significa, alla lettera, condurre fuori, trarre fuori; ovvero aiutare con opportuna disciplina a svolgere le buone inclinazioni dell'animo umano e la capacità della mente e a combattere e contrastare le inclinazioni non buone; ovvero ancora, educare è un *condurre fuori* l'uomo dai difetti originari della rozza natura, instillando abiti di moralità e di buona creanza, in modo che di una persona possa a ragione dirsi, con espressione felicemente sintetica, che dice tutto, che sia una persona *bene educata*.

Educare è altresì un concetto filosofico (più esattamente di quella speciale branca della filosofia che è la pedagogia, ovvero la scienza dell'educazione) e designa le modalità e le forme attraverso cui viene effettuata e garantita la trasmissione, da generazione a generazione, dell'insieme delle norme di etica e di costume che presiedono alla condotta

degli individui e alla disciplina dei loro reciproci comportamenti, tanto da renderli idonei a vivere, da soggetti *ben educati*, in una società ben ordinata.

L'educazione, definita dal punto di vista dell'individuo, è pertanto la sua formazione morale e, sottolineiamo con forza, religiosa, la maturazione dell'uomo, il raggiungimento della sua forma compiuta e perfetta. E quanto più saranno e potranno dirsi educati gli individui, tanto meglio costruito e armonioso sarà l'organismo sociale in tutte le sue comunità e articolazioni, da quella più piccola (la famiglia) a quella più grande, che tutte le altre ingloba e trascende (lo Stato).

Ci piace citare a questo punto la bella definizione che dell'educazione danno i Vescovi nei loro ultimi *Orientamenti pastorali*, dedicati appunto al problema educativo: "Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico con amore e premura costante, perché sboccino, nella libertà, tutte le sue potenzialità"; ed ancora: "Educare comporta la preoccupazione che siano formate in ciascuno l'intelligenza, la volontà e la capacità di amare, perché ogni individuo abbia il coraggio di decisioni definitive".

L'educazione si distingue a sua volta dall'*istruzione*, che non consiste nell'infondere una serie di norme di comportamento etiche e di costume, dirette ad affinare l'animo e a predisporlo alla civile convivenza, ma bensì nel trasmettere un complesso di organiche nozioni concernenti le arti, le scienze, le lettere; trasmissione cui è principalmente destinata la scuola, o, per dir meglio, in cui la famiglia, che è la sede naturale dell'educazione, è sostituita dalla scuola la quale infatti, come sappiamo, non ha solo la funzione di istruire ma anche, *in primis*, quella di educare (non per nulla gli insegnanti degni di questo nome sono detti a preferenza *educatori*). Per fare un esempio, se a taluno s'insegna che si deve vivere onestamente, dare a ciascuno il suo, non danneggiare l'altro, secondo il triplice aureo precetto che ci viene dal diritto romano, lo si *educa*; se invece gli s'insegna la sintassi latina, la matematica o il diritto, lo si *istruisce*.

Nessuno vorrà negare l'intima connessione tra educazione e istruzione. Non si può educare senza al tempo stesso istruire né istruire senza educare; educare e istruire rappresentano in realtà un'endiadi, nel senso che al loro fondo è una medesima radice, giacché l'educazione viene prima dell'istruzione, ad essa predispone l'animo e l'intelletto e ne costituisce il sostrato, in assenza del quale l'istruzione non può dare frutti copiosi ma resta un assieme di aride nozioni malamente assortite e disaccortamente assimilate.

Terremo perciò nettamente separati i due piani, come è giusto, e ci soffermeremo soltanto, come del resto il tema assegnatoci esige, sugli aspetti giuridici dell'educazione, anche perché parlare dell'istruzione, dei suoi metodi e delle sue forme esula dalle ~~nostre~~ competenze dell'oratore: il quale peraltro nemmeno è quello che tecnicamente si definisce

un costituzionalista, ma soltanto un giudice, ormai a riposo, che ha avuto modo, nella sua multiforme esperienza professionale, dalla pretura fino alla Corte di Cassazione, di affrontare una quantità innumerevole di casi pratici da decidere, quelli che poi a ben vedere rappresentano la vera ricchezza del giurista e il banco di prova non soltanto della sua formazione culturale, ma del suo carattere, della sua rettitudine, del suo equilibrio, del suo innato sentimento della Giustizia.

* * *

Orbene, il verbo *educare* compare una sola volta nella nostra Costituzione, all'art.30 1° comma, il quale proclama che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio". Ricorre altresì nell'art.147 C.c., in stretto collegamento col primo, a norma del quale (*Doveri verso i figli*): "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"; ed ancora nell'art.348 u.c.C.c., sui minori soggetti alla tutela; nell'art.6 1° comma della legge 1° dicembre 1970 n.898, quanto ai figli di genitori divorziati; ed infine nell'art.48 della legge sull'adozione speciale 4 maggio 1983 n. 184, quanto all'obbligo dell'adottante verso l'adottato.

L'art. 155 1° comma C.c. adopera invece, in tema di figli di genitori separati, il sostantivo *educazione*.

Tutte queste norme delineano un sistema organico e compiuto, nel quale è centrale la relazione tra l'educatore e l'educando, nella fattispecie i genitori nella prima veste e i figli nella seconda, sicché può ben dirsi che il verbo *educare* e il sostantivo derivato *educazione* riflettano, nel testo normativo e in seno alla famiglia, uno specialissimo rapporto interpersonale e intersoggettivo, evocando da un lato un soggetto attivo che educa e dall'altro un soggetto passivo che viene educato. Ad entrambi questi soggetti, membri della relazione, il diritto, con spiccata sensibilità, dedica la sua attenzione, considerandoli indispensabili alla sussistenza e alla conservazione del nucleo familiare e di una collettività umana bene ordinata e disciplinata.

Vedremo tra poco come il diritto si preoccupi che il soggetto da educare non sia un recettore solo passivo dell'altrui opera educativa, ma collabori e cooperi ad essa, sulla base della sua intera personalità in formazione, delle sue inclinazioni naturali, delle sue specificità caratteriali e via discorrendo.

Non deve meravigliare che la Costituzione si interessi in generale e in modo esplicito dell'educazione, sebbene questa non sia un'attività *stricto sensu* giuridica, in quanto l'opera educativa si muove e sviluppa esclusivamente sul piano dell'etica e del costume, in generale delle norme di condotta *non giuridiche*. Più precisamente, quello di educare è un diritto della persona in quanto tale, non soltanto dei genitori, ma di chiunque altro voglia e sappia assumersene l'onere, e rientra nell'esercizio della libertà di pensiero e di insegnamento (inteso, in senso lato, tanto come educazione quanto come istruzione), in base al disposto dell'art.21 della Cost. Il contenuto di questa attività educativa è per definizione pienamente libero, come si desume anche dall'art.33 ("L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"), salve le eccezioni previste dalla legge penale: per es., non sarebbe catalogabile come libero insegnamento la pubblica istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 C.p.).

Tuttavia la Cost. non suggerisce *che cosa* si debba insegnare o *in qual modo* lo si debba insegnare e, pur avendo cura di rivolgersi ad una particolare categoria di educatori che le sta a cuore, i genitori, neanche a costoro detta direttive in materia di educazione, come subito vedremo.

A questo punto possiamo entrare nel vivo del tema propostoci: "Gli aspetti educativi nella Costituzione Italiana": tema che, nella sua vaghezza, acquista dei contorni più precisi se lo si cala nel contesto congressuale, imperniato tutto sul problema educativo e sulle sfide educative del nostro tempo, con speciale riguardo alla funzione che in questo cimento può svolgere l'insegnamento della religione.

Abbiamo già detto che ci occuperemo solo dei profili (o *aspetti*) giuridici, costituzionali e derivati, dell'educazione e non anche dell'istruzione, che non è materia di nostra competenza; aggiungiamo adesso che sorvoleremo anche sugli aspetti più propriamente religiosi non strettamente indispensabili alla trattazione del tema, proprio perché a noi è stato chiesto un contributo eminentemente giuridico e intendiamo restare aderenti al compito che ci è stato assegnato.

Abbiamo rimarcato che la norma fondamentale sull'educazione è nell'art.30 1° comma della Cost., laddove è scritto che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio". Da questa norma discende, e va esaminato alla luce della prima, l'art. 147 C.c. già cit. nel suo intero contenuto.

Si rileva, a prima vista, tra le due disposizioni, una differenza sostanziale. Quello che secondo il C. c. è soltanto un dovere (o un obbligo, essendo usati nella stessa norma ambedue i termini indifferentemente), per la Cost. è, più esattamente, non soltanto un dovere ma altresì *un diritto* ed è chiaro che in questo significato estensivo, l'unico

conforme alla Cost., va interpretata la norma codicistica (*minus dixit quam voluit*). Ciò vuol dire che nessuno, soggetto privato o pubblico o istituzioni di ogni genere, potrebbe legittimamente (a meno che non ricorrano le cause di decadenza dalla potestà sui figli: art. 330 C.c.) surrogarsi o pretendere di surrogarsi ai genitori, contro la loro volontà, nell'educazione dei figli minori, sottraendola a coloro che, avendo generato la prole, sono considerati per diritto naturale i più idonei ad impartire ad essa l'educazione fin dalla più tenera età. La Carta fondamentale ha voluto insomma garantire l'autonomia del gruppo sociale costituito dal nucleo familiare soprattutto dalle pericolose influenze e interferenze esterne ad esso, specialmente dello Stato (mentre, come è noto, la stessa Cost. consente che, proprio avvalendosi di questo diritto, i genitori deleghino l'educazione e l'istruzione dei figli a precettori o a istituti qualificati, diversi dalle scuole statali: art.33).

* * *

In secondo luogo la dottrina ha messo in luce come, nel testo costituzionale, l'istruzione venga *prima dell'educazione*, mentre, più correttamente, l'educazione, temporalmente e logicamente, *precede l'istruzione*, come bene sa qualsiasi genitore, cui non sfugge la delicatezza dell'opera educativa diuturnamente prestata, nei primi anni, ai loro figli non ancora in età scolare, quando è il momento di impartire il primo e più elementare addestramento del bambino alla vita. Un feticistico attaccamento alla lettera della Costituzione ha indotto il legislatore della Riforma del 1975 ad adeguare ad essa, sbagliando, il nuovo testo dell'art.147, il quale adesso infatti antepone anch'esso, contrariamente al vecchio testo, l'istruzione all'educazione. A titolo di curiosità va ricordato che la correzione apportata dal riformatore non è stata però completa, dacché si è verificata la stranezza, forse per un'involontaria compensazione (ma per fortuna nella vita pratica del diritto a queste sottigliezze nessuno bada), che vanno (o andrebbero) giustamente prima educati e poi istruiti solo i figli dei coniugi divorziati (art.6 della l. n.898 del 1970) , i figli dei coniugi separati (art.155 1° e 2° comma C.c.) nonché i minori, spesso figli naturali, sotto tutela (art.348 u. c.C.c.).

* * *

E' il momento adesso di chiedersi se nella Cost. (all'art.30 o altrove) si rinvenivano dei criteri informativi ovvero delle linee direttrici le quali consentano di cogliere dei suggerimenti circa i criteri che i genitori devono seguire nell'educazione della prole.

Per meglio capire i termini della questione, è opportuno, sul piano storico, un rapido *excursus*, cominciando dall'art. 138 1° comma del C.c. del 1865, secondo cui "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole". Questa formula subì una significativa aggiunta nel nuovo C.c. del 1942, il cui art.147 conteneva un secondo comma, alla stregua del quale "l'educazione e l'istruzione" dovevano "essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista". Con D.L.Lt. 14 sett. 1944 n.187 fu soppressa l'espressione "e al sentimento nazionale fascista", quale criterio educativo voluto dalla legge, ma furono lasciate le parole precedenti, con la conclusione che, fino alla Riforma del 1975, l'educazione e l'istruzione dovevano essere conformi unicamente "ai principi della morale".

Anche questa formula abbreviata fu oggetto di critiche, con lo specioso pretesto che fosse un residuo della proposizione che nell'originario testo del Codice civile faceva riferimento al modello educativo fascista.

In sede di Riforma comparve allora in un primo tempo un timido cenno "ai principi etici e sociali", ma nemmeno questa nuova versione venne approvata e finalmente nella definitiva formulazione dell'art.147 fu inserito l'obbligo di tenere conto "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Quest'ultimo obbligo viene ordinariamente inteso non come un limite esterno al compito educativo ma come un correttivo inteso a meglio plasmare la personalità dei figli. Secondo alcuni lo sviluppo armonico della personalità dei figli può ottenersi soltanto quando l'opera educativa, in adempimento dell'obbligo sancito dalla Cost. e dal C.c., abbia luogo elaborando sul piano pedagogico i principi espressi nella stessa Cost. agli artt.2 (diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, come per l'appunto la famiglia); 8 e 19 (libertà di fede e di culto); 18 (libertà di associazione); 21 (libertà di pensiero); 49 (partecipazione alla vita democratica). Altri sono invece dell'opinione che l'aggiunta all'obbligo previsto nella Costituzione costituisca non una specificazione ma un temperamento al dovere diritto costituzionale, che dovrebbe trovare il proprio limite penalistico (esterno) soltanto nell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 C.p.) o nei maltrattamenti in famiglia (art.572 C.p.); o, indipendentemente da questi reati, nei principi etici comunemente accolti in ogni consorzio civile e finalmente, in caso di accertata incapacità educativa, nella sanzione civilistica di decadenza prevista nello stesso C.c. per i casi di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà dei genitori o di cattivo uso dei relativi poteri (art. 330 C.c.).

Ed infatti la dottrina più sollecita dell'unità della famiglia, che si conserva e rafforza anche con la necessaria fermezza, è dell'avviso che, per non ridurre a vano enunciato

quanto resta dell'autorità dei genitori, siano ammissibili, nei confronti dei figli riottosi, per controllare o per prevenire, anche perquisizioni o ispezioni, divieti di circolare e soggiornare fuori di casa o di comunicare con terzi; ma non sappiamo in coscienza quanti genitori oggi sarebbero propensi a ricorrere a tali mezzi sanamente coercitivi senza tema di incorrere nella riprovazione sociale o peggio nelle ire di qualche sollecito inquisitore in agguato.

Peraltro il raggiungimento di un sano punto di equilibrio in questa spinosa materia è estremamente difficile, ma non può disconoscersi che nella stessa norma dell'art.30 della Cost. sia implicito il limite del rispetto, nell'opera educativa, delle qualità naturali, dell'indole e delle aspirazioni dei figli, soprattutto quando abbiano raggiunto una sufficiente maturità, altrimenti l'educazione si tramuterebbe in un'imposizione e otterrebbe sovente gli effetti opposti a quelli sperati, come l'esperienza purtroppo insegna.

In altri termini, soprattutto nell'attuale fase di sviluppo della coscienza sociale e data l'aleatorietà dei risultati, sarebbe difficile sostenere che, a norma della Cost., in questa parte prevalente sulla diversa lettera del C.c., i genitori abbiano un diritto *assoluto* di educare i figli come vogliono, proprio perché dalla coordinazione delle varie norme sopra cit. può desumersi almeno un canone essenziale e indiscutibile: che cioè dall'educazione debba essere bandita ogni forma di costrizione non costruttiva ma inutilmente vessatoria, dovendo tenersi conto tanto dell'unità della famiglia, anch'essa tutelata dalla Cost. (art. 29), quanto dell'esigenza che in ogni caso il diritto dovere del genitore di curare l'educazione del figlio si eserciti, proprio perché esso appartiene ad entrambi, in armonia col rispetto dovuto ai sentimenti dell'altro coniuge.

Alla luce di queste veloci annotazioni si spiega il silenzio del legislatore costituzionale sugli indirizzi pedagogici più adatti a perseguire, nel medesimo tempo, la formazione della prole, l'accordo tra i coniugi e l'unità della famiglia: è prevalsa la preoccupazione di intaccare, dettando criteri informativi in tema di educazione, la libertà di scelta educativa nell'ambito della famiglia, anche in materia religiosa, ed un analogo timore ha indotto il legislatore della Riforma del 1975, a nostro avviso con un eccesso di zelo, come abbiamo visto poco fa, a cancellare dall'art.147 C.c. il riferimento "ai principi della morale".

* * *

Chiediamoci adesso, per entrare nel vivo del tema propostoci, se e quale sia la funzione educativa, in senso proprio, della Costituzione; se e quale finalità pedagogica abbia cioè la Carta fondamentale, quali siano propriamente gli *aspetti educativi* evocati dal titolo della presente relazione. E' facile e quasi istintivo rispondere che uno scopo educativo non può mancare, nella nostra come in qualsiasi altra Costituzione. Data l'evidenza di questa verità, che non ha bisogno di essere dimostrata, chiediamoci più utilmente allora, a questo punto, chi siano i destinatari (o beneficiari) di quest'attività pedagogica insita nelle pieghe della Carta fondamentale.

In primo luogo la Costituzione tende e mira, tutta quanta, al miglioramento e all'elevazione di un *educando* tutto speciale: il legislatore ordinario ovvero il Parlamento; ciò che si risolve, in ultima analisi, nello scopo di migliorare la qualità del prodotto dell'attività legislativa e dunque delle leggi. Sappiamo infatti che, nelle costituzioni *rigide* come la nostra, il mito dell'onnipotenza del legislatore (la virtù originaria, come si diceva una volta, di mutare con un tratto di penna il bianco in nero o di mandare al macero con un articolo di legge un'intera biblioteca giuridica) ha subito un duro colpo, giacché le leggi ordinarie debbono conformarsi ai principi dettati dalla Carta fondamentale; tanto è vero che nel nostro ordinamento esiste un giudice, la Corte costituzionale, che per l'appunto è chiamato a giudicare le leggi ordinarie, ad accertare cioè se rispettino la gerarchia delle fonti che le vede e vuole sottoposte alla legge fondamentale della civile società e dello Stato.

Alla *legalità* formale si giustappone infatti la *legittimità*, che è concetto più alto e profondo e indica il confronto tra la legge e un principio (visto come "unico correttivo" della legge) che la supera e trascende, cui essa stessa deve perciò uniformarsi; tant'è che, come tutti sanno, la legge può, con un bisticcio solo apparente, essere illegittima, se contraddice, per es., a una norma o a un principio costituzionale. Proprio questa legalità ancora più alta, o meglio una legalità costituzionale, avvince anche il Parlamento, ovvero il legislatore ordinario, il quale, nei sistemi costituzionali *rigidi*, deve legiferare senza porsi in conflitto con la Costituzione. Quindi possiamo dire, con parole semplici da tutti comprensibili, che la Costituzione vuole anzitutto *educare il Parlamento* a fare (arte difficilissima) delle buone leggi, delle leggi cioè che non debbano, prima o poi, cadere sotto la scure della Corte costituzionale.

Per approfondire meglio il concetto, se scopo di ogni legge, specie penale, è quello *lato sensu* educativo, di indurre cioè comportamenti *virtuosi* (ossia conformi all'interesse generale dell'ordinamento in un dato momento storico) e vietare comportamenti *viziosi* (ovvero contrastanti col detto interesse generale); se l'educazione è sviluppo della personalità, sapiente esaltazione di tutte le sue potenzialità positive; se una moderna

concezione delle funzioni dello Stato vuole che i suoi compiti non siano limitati ad una pura e semplice tutela dei diritti ma assumano un'essenziale funzione formativa ed educativa, che può giungere all'anticipazione e preparazione di "nuove valutazioni etiche"; allora, se tutto ciò è vero, sarà chiaro come, a maggior ragione, una più intensa e penetrante funzione educativa, per la loro posizione di supremazia, adempiano le norme costituzionali nel loro organico complesso, sollecitando il legislatore a legiferare con la massima possibile aderenza al dettato della Costituzione, in modo da ridurre al minimo, se non proprio da eliminare, gli interventi demolitori della Corte costituzionale.

Ciò non significa peraltro che le norme costituzionali si dirigano, con intento pedagogico, al solo legislatore ordinario, giacché esse si rivolgono *altresì ai giudici*, obbligati a farne applicazione diretta, secondo i casi, ogni qual volta la Carta cost. riconosca nella sua pienezza, con efficacia precettiva, un diritto soggettivo immediatamente azionabile, come nel caso del diritto alla salute (art.32); ed anche ad interpretare le leggi ordinarie alla luce dei principi costituzionali (cd. interpretazione costituzionalmente orientata).

Le disposizioni costituzionali, se e in quanto configurano e strutturano un determinato assetto politico sociale imperniato su valori unanimemente riconosciuti, hanno infine come diretti destinatari anche *tutti i comuni cittadini*, vale a dire tutti noi, da cui chiedono di essere condivise e rispettate. A tal proposito un'affermazione preziosa si coglie nell'opera di un celebre studioso del diritto pubblico, il quale assai perspicuamente tocca l'aspetto essenziale della nostra conversazione, laddove scrive che "talune istituzioni democratiche hanno oggi forse solo *uno scopo educativo* e soprattutto considerano i cittadini eguali solo per educarli in tal modo a un'eguaglianza effettiva".

La verità è che, specialmente nella sua prima parte, la nostra Costituzione, in varie sue solenni enunciazioni, nelle quali spesso mette una certa enfasi, è assertrice e promotrice di valori essenziali alla convivenza umana. Per fare qualche esempio, essa si studia di educare al perseguimento della pace (art.11); alla libertà di pensiero (art.21); alla libertà di religione e di culto (artt. 8 e 19); all'amor di Patria (art.52); all'onestà tributaria oggi tante volte invocata (art.53); ai valori di tolleranza e di solidarietà che sono la linfa delle istituzioni democratiche; perfino, con encomiabile sintesi, alla stessa *legalità*, anch'essa al centro di un dibattito diventato oggi fin troppo verboso, quando proclama (art.54) che "tutti hanno il dovere [...] di osservare la Costituzione e le leggi".

E' questa certo la più alta forma di educazione alle virtù civiche: anzi, poiché la Costituzione nasce dal potere costituente e il potere costituente deriva dalla sovranità

popolare, è il popolo che in definitiva educa se stesso, con una circolarità che è un caso esemplare di *autoeducazione*.

* * *

Come è naturale, il principale motivo di attrito e contrasto tra i coniugi è dato dall'educazione religiosa della prole; quella peraltro che più direttamente interessa, per la loro qualità professionale di docenti della materia, i gentili e pazienti ascoltatori.

E' bene sapere che l'art.316 C.c., regolante l'esercizio della potestà dei genitori sui figli minori, da esercitare di comune accordo da entrambi, prevede che "in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei"; dopo di che "il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare"; ed ancora, "se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio".

Premesso che il diritto dei genitori di impartire ai figli l'educazione che essi credano più adatta naturalmente vale anche e soprattutto per l'educazione religiosa, la casistica di questi dissidi è vasta ed è dunque assai difficile averne un quadro complessivo o almeno esauriente, dal momento che la maggior parte dei provvedimenti emessi sull'argomento dai giudici dei Tribunali per i Minorenni resta inedita, cioè non viene pubblicata nelle riviste specialistiche, nei repertori di giurisprudenza né messa in rete informatica.

Basti qui ricordare, a caso, che, in linea di massima, la giurisprudenza è gelosa custode del principio per cui i genitori non possono attuare nessuna forma di costrizione religiosa verso i figli, che hanno invece il diritto di costruire liberamente, almeno a partire da una certa età e da un corrispondente grado di maturità, nel rispetto dell'art.8 della Cost., un proprio cammino religioso. Tanto è vero che, in coerenza, anche la legge 18 giugno 1986 n.281 prevede che gli studenti iscritti alla scuola superiore esercitino personalmente il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Sempre in giurisprudenza, è stato affermato dal Tribunale di Napoli 7 luglio 1998 che nell'ipotesi di contrasto tra genitori sull'educazione religiosa dei figli minori, sarebbe da escludere qualunque intervento diretto del giudice e quindi l'ammissibilità del procedimento di cui all'art.316 C.c., giacché l'intervento del giudice non potrebbe mai tradursi, nel conflitto tra le due diverse fedi dei genitori, nell'individuazione della religione nella quale educare il minore. Nello stesso senso Tribunale di Roma 3 febbraio 1988, dove

la precisazione, prettamente agnostica, che non può stabilirsi una gerarchia di valori tra le diverse confessioni religiose.

Secondo Cass. Penale 13 dicembre 1983 n.667, la Costituzione, la quale all'art.30 annette valore prioritario all'istituto familiare e conferisce all'uopo ai genitori il diritto dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, vuole che il dovere in questione, la cui prima esplicazione è la tutela della salute e della vita del figlio (*primum vivere*), si conformi ai principi generali dell'ordinamento; e pertanto non prevede, nei suoi artt.2, 3, 19, 21 e 30, in rel. all'art.147 C.c., un esonero dagli obblighi di assistenza familiare per motivi di fede religiosa (nella specie, rifiuto di terapie emotrasfusionali), sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste dall'art.570 C.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), e, nel caso di morte del figlio, nel delitto di omicidio, ai sensi dell'art.40 2° comma C.p. (mancato impedimento dell'evento).

Si è altresì sentenziato che il mutamento di fede religiosa da parte di un coniuge e l'opportunità da lui concessa ai figli minori di conoscere e apprezzare tale nuova fede al fine di una loro possibile conversione si ricollegano all'esercizio dei diritti garantiti dall'art.19 della Cost. nonché dei doveri e poteri inerenti alla potestà genitoriale; onde non possono essere considerati come ragione di addebito della separazione, se siano compatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dall'art.147 C.c. e non determinino quindi, con la violazione di tali doveri, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole (Cass. 23 agosto 1986 n.4498). Analogamente il Tribunale di Velletri 17 maggio 1986, il quale proclama solennemente che, in forza del principio costituzionale della libertà di fede religiosa e di culto di ogni cittadino, ciascuno ha il diritto di mantenere o di mutare la propria credenza e di partecipare altresì, col proprio bagaglio culturale e confessionale, alla determinazione dell'indirizzo della vita familiare e in particolare all'educazione della prole

Si è giudicato ancora che, avendo il minore diritto di essere allevato ed educato dai propri genitori biologici o da quello di essi che appaia a ciò più idoneo, è censurabile il comportamento del padre naturale (nella specie, musulmano) che abbia rivelato un'assoluta intransigenza nell'imporre al minore le proprie convinzioni religiose e abbia così contravvenuto al dovere di educare il figlio alla tolleranza, sicché possa, da adulto, compiere scelte autonome consapevoli (Trib. Min.Catania 28 gennaio 1991).

* * *

Un'opportuna postilla. L'educazione della prole, della quale tanto si preoccupano la Costituzione e le altre leggi dello Stato che ci siamo curati di enumerare, riveste un ruolo pratico assai rilevante in un settore che attiene solo indirettamente al diritto di famiglia, ma che merita di essere sottolineato in questa sede con un rapido cenno.

Ai sensi dell'art.2048 C.c. "il padre e la madre [...] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori [...] che abitano con essi" e sono liberati da questa responsabilità "soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Ebbene, la giurisprudenza ha interpretato da sempre quest'ultima condizione anche alla luce del concetto di *culpa in educando*, stabilendo cioè che i genitori, per non rispondere dell'illecito dei figli minori, devono provare di avere svolto non solo una vigilanza sulla loro condotta adeguata all'età, all'indole e in generale alla personalità del minore, ma bensì di aver impartito al figlio *una sufficiente educazione* in rapporto alle condizioni personali e familiari e all'ambiente sociale, in modo da avviarlo ad una corretta vita di relazione.

E' questa la sanzione più pesante, dal punto di vista strettamente patrimoniale, della mancata educazione del minore, quella che, se non altro per puro egoismo, dovrebbe stimolare tanti genitori a non abdicare al dovere fondamentale che scaturisce dall'atto stesso della generazione e che deve o dovrebbe seguire passo passo lo sviluppo psicofisico della prole dai primi passi fino all'età adulta, assecondandone la correttezza dei comportamenti.

* * *

Sopra tre autentici pilastri la Costituzione appoggia una sana, efficace e rassicurante funzione educativa: il *matrimonio*, ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art.30 2° comma); la *famiglia*, come società naturale fondata sul matrimonio (art.29 1° comma), da agevolare nella sua formazione e nell'adempimento dei compiti relativi, con provvidenze economiche e di ogni altra natura (art.31 1° comma); l'*autorità dei genitori* verso i figli (art.30 1° comma), che concorre ad assicurare, accanto al benessere materiale e morale della prole, il bene sommo dell'unità familiare, che pure sta assai a cuore al legislatore costituente.

Questi tre pilastri, come non occorre spiegare, sono strettissimamente interdipendenti: se ne cade uno rovinano prima o poi anche gli altri due.

I matrimoni sempre più scarsi, con le dolorose appendici delle separazioni e dei divorzi; le famiglie (che, secondo gli *Orientamenti pastorali* già cit., andrebbero sostenute e rese protagoniste attive dell'educazione non solo per i figli, ma, con la forza dell'esempio,

per l'intera comunità) sempre più disgregate, insidiate dalla concorrenza di più facili e disinibite convivenze fondate sulla provvisorietà e sulla promiscuità di figliolanza provenienti da più ceppi; la progressiva liquidazione dell'autorità dei genitori, sempre più incapaci di offrire un esempio credibile di vita ispirata ai valori religiosi e civili, sui figli minori, a loro volta disorientati quando non travolti dalle mille seduzioni della odierna società, purtroppo hanno profondamente incrinato il generoso disegno educativo della nostra Costituzione, che si è ormai ridotto, per le calamità dei tempi in cui viviamo, a vuote enunciazioni verbali.

A questo punto estremo e dolente del discorso, che richiederebbe competenza specifica e dottrina assai maggiore della nostra, per fortuna di chi ascolta a noi *manco possa*. Chiediamo perciò soccorso, nella sede più adatta, a talune riflessioni sul "compito urgente dell'educazione" di Benedetto XVI (Lettera alla Diocesi di Roma del 20 gennaio 2008); parole esemplari che voi certo già conoscete e che non vi dispiacerà riascoltare. Ricordiamo perciò col Pontefice: che siamo nel pieno di una grande *emergenza educativa*; che l'attuale smarrimento degli educatori tuttavia non ha vera ragion d'essere, perché le difficoltà di cui è irta la loro opera quotidiana non sono insormontabili, ma sono piuttosto il rovescio della medaglia della nostra libertà; che l'educatore deve trovare il giusto punto di equilibrio tra la libertà e l'autorità; che senza norme severe di comportamento e di vita, fatte valere anche nelle piccole cose, non si forma il carattere per affrontare le prove; che il rapporto educativo non può prescindere dall'autorevolezza dell'educatore, che rende credibile l'esercizio dell'autorità; che l'educatore dev'essere un testimone divulgatore della verità e del bene; che anima dell'educazione è solo una speranza affidabile e la sola speranza affidabile, per un educatore cristiano, è quella che si rivolge a Dio, l'unica che ci sprona ad educarci reciprocamente alla verità e all'amore.

E con questa esortazione alla speranza, proveniente da così alto Pulpito, mi è gradito salutarvi, ringraziandovi della cortese attenzione.